

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 1515

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore **ORLANDO, STANISCIÀ, CARINI,
SCRIVANI, MANZI, CORVINO, CRIPPA e CARCARINO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MARZO 1995

Disciplina della professione di operatore e gestore di apparecchi e congegni meccanici, automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge disciplina la istituzione e la formazione dell'albo dei gestori di videogiochi. Ciò scaturisce dalla necessità di regolamentare un settore in forte espansione oggi soggetto a gravissimi abusivismi, come autorevolmente e responsabilmente rilevato dalle associazioni di categoria SINDAUT e SAPAR, per il fatto che l'attività è stata, finora, condotta a gestione libera e incontrollata.

Attualmente tutti gli operatori (venditori e loro clienti, detti «noleggiatori»), partecipano alla gestione in un regime di vera e propria «concentrazione-monopolio» del gruppo importatore-rivenditore; regime monopolistico che deriva dal fatto che occorrono, per avere prodotti d'avanguardia, notevoli risorse economiche, il che determina una sorta di esclusività nell'importazione di tali apparecchiature. Da tutto ciò deriva poi che coloro che oggi sono gestori di questa concentrazione monopolistica, realizzano un altissimo utile commerciale che contrasta con il principio di equità, democrazia e sviluppo armonico dell'attività.

Valore vincolante per la formazione dell'albo è il rispetto dei ruoli, con la fissazione delle incompatibilità (articoli 4, 5 e 6).

Per ordinare il settore secondo le regole del buon commercio, basato su cambi tra-

sparenti e remunerativi, occorre una normativa chiara, capace di sostenere una programmazione razionale del settore produttivo-distributivo e di valorizzare nello stesso tempo il settore gestione, infondendo fiducia e impedendo interferenze nocive, nel rispetto delle proprie e altrui funzioni, privilegiando, quale fonte di utilità e benessere, l'aspetto morale dell'intrattenimento-svago giovanile.

A tale fine la gestione di apparecchi rivolti al pubblico giovanile deve essere ispirata a criteri di onestà e trasparenza tipici di coloro che gestiscono aziende commerciali ed artigianali. Ciò solo garantisce l'immissione nel commercio dell'uso di apparecchi veramente finalizzati allo svago giovanile sano ed utile. A ciò obbediscono le misure previste in questo disegno di legge tese ad impedire il regime di «concentrazione-monopolio» e a richiedere a venditori e gestori di macchine alcuni requisiti, specie di onestà e di sana condotta morale.

La creazione dell'albo ad utilizzo esclusivo dei gestori che esercitano solo tale attività, con esclusione forzata di altri operatori, oltre a bilanciare gli interessi delle parti crea i presupposti per la responsabile gestione di questa attività che, in caso di inadempienze, può essere interdetta.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Per automatico ricreativo deve intendersi l'attività svolta tramite apparecchi e congegni meccanici, automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 17 dicembre 1986, n. 904, e successive modificazioni.

Art. 2.

1. Presso ciascuna Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituito un albo degli operatori di apparecchi e congegni meccanici, automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità.

2. A norma della presente legge, l'attività di gestore di apparecchi di cui all'articolo 1 si intende esercitata da chiunque, svolgendo solo ed unicamente l'attività di gestione, intesa quale cessione ad uso e percentuale, collochi stabilmente e ponga in funzione in luoghi pubblici o aperti al pubblico e appartenenti a circoli o associazioni di qualunque specie tali apparecchi di sua proprietà e ne curi responsabilmente la gestione.

Art. 3.

1. L'iscrizione all'albo che abilita all'esercizio dell'attività professionale è condizione essenziale per esercitare l'attività di cui all'articolo 1.

2. L'iscrizione all'albo è incompatibile con lo svolgimento di analoga attività in qualità di dipendente o socio di altri gestori.

Art. 4.

1. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge esercitano l'attività di cui all'articolo 1 godono dell'iscrizione d'ufficio all'albo di cui all'articolo 2, comma 1, ferme restando le incompatibilità di cui all'articolo 3, comma 2.

2. Chiunque intenda svolgere l'attività di cui alla presente legge deve presentare domanda presso la competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Art. 5.

1. L'iscrizione all'albo in qualità di gestore ai sensi dell'articolo 2, comma 2, è condizione essenziale affinché all' esercente del pubblico esercizio o della sala giochi o al circolo o associazione, di cui al comma 2 dell'articolo 3, sia rilasciata autorizzazione alla installazione di apparecchi di cui all'articolo 1.

Art. 6.

1. Per l'iscrizione all'albo il richiedente deve:

a) dimostrare di aver adempiuto agli obblighi scolastici;

b) essere iscritto alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

c) essere cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri della Unione europea o cittadino straniero residente in Italia;

d) godere dell'esercizio dei diritti civili;

e) non essere interdetto, inabilitato, condannato per delitti contro la pubblica amministrazione ovvero per delitti contro l'ordine pubblico o per gravi delitti contro la persona o il patrimonio o per delitti relativi all'uso di apparecchi non conformi alle disposizioni della legge 17 dicembre 1986, n. 904, e successive modificazioni, salvo i casi in cui sia intervenuta riabilitazione.

2. Qualora la gestione sia esercitata in forma di società, i requisiti per l'iscrizione all'albo devono essere posseduti dal legale rappresentante della stessa.

3. È fatto obbligo alle società, a pena di cancellazione, di comunicare entro novanta giorni alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente ogni variazione riguardante il legale rappresentante.

Art. 7.

1. Presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituita una commissione che provvede alla tenuta dell'albo nonchè alle relative iscrizioni e cancellazioni.

2. La commissione è composta:

a) dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o da un suo delegato;

b) da due membri nominati dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura scelti tra i funzionari in servizio presso l'istituto stesso.

Art. 8.

1. È vietata l'attività professionale di cui alla presente legge in mancanza di iscrizione all'albo.

2. Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è punito con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 10.000.000 e con la confisca dei congegni, degli apparecchi e delle attrezzature utilizzati per l'esercizio abusivo dell'attività.

Art. 9.

1. È fatto obbligo agli iscritti all'albo di osservare le disposizioni di cui alla legge 17 dicembre 1986, n. 904, e successive modificazioni.

2. Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui al comma 1 è punito:

a) con l'ammenda da lire 5.000.000 a lire 20.000.000, oltre alla confisca e distruzione dei congegni e degli apparecchi in caso di prima violazione;

b) con la cancellazione definitiva dall'albo, disposta dalla commissione di cui all'articolo 8, in caso di recidiva, oltre alla confisca e alla distruzione dei congegni e degli apparecchi, ivi comprese le attrezzature atte alla relativa produzione ed installazione.

Art. 10.

1. Gli apparecchi meccanici, automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità di cui all'articolo 1, ovunque collocati e posti in funzione, devono essere corredati da apposito regolamento di gioco, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 17 dicembre 1986, n. 904, e successive modificazioni, e recare il nome del gestore-proprietario o la denominazione della ditta, nonchè il numero dell'iscrizione all'albo territorialmente competente.